DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1987

che abroga la decisione 87/495/CEE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(87/563/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la directiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE [2], in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni [4], modificata da ultimo dalla direttiva 87/491/CEE [5], in particolare l'articolo 7,

considerando che una epizoozia di afta si era manifestata in Italia;

considerando che, in conseguenza di tale epidemia, la Commissione aveva adottato varie decisioni, fra cui da ultimo la decisione 87/495/CEE [6];

considerando che l'epizoozia di afta in Italia può oggi considerarsi cessata;

considerando che le autorità italiane hanno garantito al comitato veterinario permanente che continueranno a vietare l'immissione negli scambi intracomunitari di carni e prodotti a base di carne già soggetti a divieto in virtù di decisioni precedenti, applicate tra il 1° novembre 1984 e il 27 novembre 1987;

considerando che la decisione 87/495/CEE può essere quindi abrogata, a condizione che entro il 27 novembre 1987 non vengano constatati nuovi focolai della malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione 87/495/CEE è abrogata a decorrere dal 27 novembre 1987, sempreché entro tale data non vengano constatati in territorio italiano nuovi focolai di afta epizootica.

2. Gli Stati membri continueranno a vietare l'immissione nel loro territorio di carni e prodotti a base di carne già soggetti a divieto in virtù di decisioni precedenti, applicate tra il 1° novembre 1984 e il 27 novembre 1987.

Articolo 2

A decorrere dal 2 dicembre 1987, gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
[5] GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 27.
[6] GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 17.